



TRIBUNALE DI TRANI

In composizione monocratica  
In Nome del Popolo Italiano

Il Dr. [redacted]  
all'udienza del 08.02.2022 ha pronunciato e pubblicato  
mediante lettura del dispositivo la seguente:

**SENTENZA**

Con l'intervento del P.M. nella persona del Dott.ssa  
[redacted] (V.P.O.)

nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted] ed ivi  
residente alla Via [redacted]

libero - assente;

difeso di fiducia dall' Avv. Simona Aduasio, presente;

**IMPUTATO**

(CFR. FOGLIO ALLEGATO)

**CONCLUSIONI**

Il P.M.: Chiede riqualificazione ai sensi dell'art. 393 c.p. e non  
doversi procedere per remissione di querela;

La difesa: Si associa alle richieste del P.M..

N. [redacted] Reg. Sent.  
N. [redacted] Reg. Gen.  
N. [redacted] R.G.N. Reato

DEPOSITATA in Cancelleria  
il 09.02.2022

IL CANCELLIERE  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

NOTIFICA sentenza contumace

il.....

Ricezione comunicaz. Sentenza da parte  
del P.G.

il.....

**ATTO DI IMPUGNAZIONE**

addi.....

proposto da imputato -difensore  
Ricezione comunicazione dal P.M.

il.....

Ricezione comunicazione dal P.G.

il.....

**ATTO DI IMPUGNAZIONE**

**APPELLO/RICORSO**

addi.....

proposto dal P.M. / P.G.

Notifica all'imputato il.....

Notifica al difensore il.....

**APPELLO INCIDENTALE**

PM/PG il.....

Notifica all'imputato il.....

Notifica al difensore il.....

**APPELLO INCIDENTALE**

IMP. / DIF.: addi.....

ricezione comunicazione dal P.M.

il.....

ricezione comunicazione dal P.G.

il.....

**DIVENUTA ESECUTIVA**

il.....

**IL CANCELLIERE**

Copia conforme sentenza per l'esecuzione  
al P.M.

il.....

**CAMPIONE PENALE**

N.....

**REDATTA SCHEDA**

**IMPUTATO**

del reato di cui all'art. 610 cp, perché cambiando la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione  
sita in [redacted], impediva al proprio coniuge [redacted], di  
potervi accedere.  
In [redacted] il [redacted]

## FATTO E DIRITTO

Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, l'odierno imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato riportato in rubrica.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come riportate in epigrafe, il giudice pronunciava sentenza mediante lettura pubblica ed immediata del dispositivo.

Ritiene questo giudicante condivisibile sul punto la tesi difensiva nella parte in cui reclama la improcedibilità per intervenuta remissione di querela previa riqualificazione del reato di cui all'art. 610 c.p. in quello previsto e punito dall'art. 392 c.p.

Ed invero il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 cod. pen., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Nel reato di ragioni fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve nell'uso della violenza - fisica o morale - per costringere taluno ad un comportamento commissivo od omissivo ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la "ragion fattasi" (Cass., n. 10534 del 22/3/1988).

Ebbene, come già rilevato, alla luce di tale insegnamento giurisprudenziale va condivisa l'impostazione difensiva posto che nella specie il diritto

vantato dall'imputato era quello legato alla proprietà dell'abitazione in un contesto di separazione tra coniugi ed in tale contesto risulta comprensibile un'attività diretta al riconoscimento del diritto di proprietà attraverso la sostituzione della serratura sicché una volta operata la riqualificazione del reato ex art. 610 c.p. contestato nel capo d'accusa trattandosi di condotta del tutto riconducibile ad un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, va osservato che la sopravvenuta dichiarazione di remissione della querela impone al giudicante la formula di improcedibilità per estinzione del reato a seguito di remissione di querela ritualmente accettata. Invero la querela, configurandosi come condizione di procedibilità dell'azione penale, nell'ipotesi di reati perseguibili ad istanza dei privati, ha natura processuale; pertanto, la remissione della stessa, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato od in assenza di formale ricusa, non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che il giudicante deve pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato come per legge.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 531 c.p.p.

**DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 392 c.p., così riqualificato il fatto di cui al capo d'imputazione, perché estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato come per legge.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Trani addì 8 ~~2021~~ 2022